

Egli si è fatto campione della libertà larga oggi che si tratta di restrizioni contro il clero; ma, quando si è trattato di domandare l'urgenza delle leggi di domicilio coatto che sono in corso, e che spero verranno respinte dalla Camera, egli, da liberalone, è stato il primo a domandarla con calore e premura. Se questo è il modo suo di applicazione pratica della libertà, io gliene faccio i miei complimenti.

PRESIDENTE. Due sono le proposte, una dell'onorevole Bortolucci, il quale chiede la soppressione delle parole del secondo comma, « un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità. »

Poi c'è la proposta dell'onorevole Sulis, il quale chiede la soppressione del quarto comma: « Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, » ecc.

Onorevole relatore, darò la parola all'onorevole Sulis, e poi ella potrà rispondere a tutti.

L'onorevole Sulis ha facoltà di parlare.

SULIS. La mia proposta, riguardante la soppressione del penultimo alinea dell'articolo 1, posta adesso in questione, non precede dacchè io sia tenero del clero e voglia menomare l'importanza della imputabilità degli atti criminali dei ministri del culto, procede unicamente dal desiderio di tenere sempre fermi i principii di diritto e di giustizia. Diffatti, o signori, voi tutti ben lo sapete, l'imputabilità penale deve sempre confinarsi entro la cerchia del fatto personale; qualunque eccedenza al di là di questi confini è sempre ingiustizia. Tanto è ciò vero che tutti i Codici riguardano sempre l'imputabilità o negli agenti principali o nei complici.

Or bene, l'alinea da me impugnato crea una terza categoria di imputabili, giacchè dice: « Ove la provocazione sia seguita da sedizione o da rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito, » ecc.

Abbiamo qui dunque il caso previsto dall'alinea che io combatto, di un ministro del culto il quale non può dichiararsi agente principale di una rivolta, non può nemmeno dichiararsi complice di questa rivolta, eppure viene colpito da una sanzione penale. Or bene, signori, questo mi pare che ecceda tutti i confini, tutte le arguzie fiscali, ogni qualunque concetto di sapienza legislativa.

Quindi è che io propongo che questa enormezza venga affatto a cessare; e tanto più la dico enormezza, paragonando la prescrizione di quest'alinea colla disposizione appunto dell'articolo 269 finora vigente del Codice penale. L'articolo 269 che cosa fece riguardo ad un discorso pronunciato da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, quando a questo discorso sia susseguita la rivolta? Il Codice penale piglia questo fatto come elemento di complicità, e dichiara che basta questo fatto, cioè l'essersi la rivolta susseguita al discorso, perchè il funzionario ecclesiastico, che ha pronunciato il discorso, sia dichiarato complice

della rivolta. Mi pare che al di là di questo, qualunque senso fiscale sia impossibile.

E dico che al di là di questo è impossibile, perchè per me io troverei anche molto a ridire sulla legittimità di quest'interpretazione della complicità, che aveva fatta l'articolo 269.

Quando vedo che con questo nuovo progetto di legge si va al di fuori della cerchia degli agenti principali, e perfino della cerchia dei complici, e si crea una terza cerchia, di coloro che, non potendo essere colpiti come agenti principali nè come complici, tuttavia sono colpiti da una penalità, io non posso che protestare contro questa disposizione di legge.

BONGHI, relatore. Dirò assai brevi parole.

Che la discussione debba essere circoscritta ai tre articoli che formano l'oggetto della presente legge, mi pare che la Camera l'abbia già deciso, passando alla discussione di essi, dopo che niuno ha chiesto la parola sulla discussione generale. Però, così di passaggio, dirò all'onorevole Crispi che nella Commissione non sono passati senza considerazione i desiderii che egli ha espressi; ma delle due lacune che egli ha avvertito nella legge, l'una si è creduto non doversi riempire come egli vorrebbe; l'altra si è ritenuto che non fosse oggi il momento di colmarla.

Quanto alla prima, diffatti, delle sue proposte, che cioè fosse nel nostro Codice penale inserito un articolo conforme a quello del Codice penale belga, con cui sia punito l'atto del ministro di un culto che abbia in precedenza, od indipendentemente dall'atto civile di matrimonio, consacrato un matrimonio religioso, nella Commissione si fu di unanime parere, compreso l'onorevole Mancini che intervenne in queste conferenze della Commissione, che la nostra legislazione, quando ammettesse cotesto articolo, invece di progredire, regredirebbe in ogni senso, e sotto ogni aspetto; poichè oggi la nostra legislazione si fonda su ciò, che dell'atto religioso non si dà nessun pensiero, mentre, accettando l'articolo del Codice penale belga, essa cambierebbe il suo fondamento, ed avvertirebbe quest'atto religioso. Oggi la nostra legislazione lascia l'atto religioso alla coscienza di ciascheduno, ed è perciò più innanzi nel senso dell'assoluta indipendenza della potestà civile legislativa, di quello che sia il Codice penale del Belgio. Cosicchè, per ogni rispetto, e non solo per quello che ha già osservato giustamente l'onorevole Puccioni, noi, accettando l'articolo cui l'onorevole Crispi si riferisce, andremmo indietro anzichè avanti.

Rispetto poi agli altri avvertimenti che egli ha fatto circa gli articoli 183 e seguenti, sta bene, ed io devo dichiarare all'onorevole Crispi che anche a me, quasi nuovo in questa materia, è parso che cotesto titolo, al quale egli ha riferito le sue osservazioni, questo titolo secondo del libro secondo sia davvero concepito in modo che si vede chiaro che il legislatore non ha osato